REGOLAMENTO N. 48/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 1964

relativo alla fissazione dell'ammontare delle spese di trasporto e di transito alla frontiera per alcuni prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1) ed in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, per la determinazione del prezzo franco frontiera di alcuni prodotti lattiero-caseari, il Consiglio deve fissare un ammontare che, calcolato forfettariamente, rappresenti, da un lato, le spese di trasporto sino alla frontiera del paese importatore e, dall'altro, le spese di transito alla frontiera il cui importo è uguale per tutti gli Stati membri ;

Considerando che negli scambi intracomunitari dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) ad e), del regolamento n. 13/64/CEE, le spese di trasporto non variano sensibilmente per prodotto ; che l'incidenza delle spese di trasporto sul prezzo di tali prodotti è relativamente modesta ; che pertanto non è generalmente necessario, nel calcolare tali spese, fare una distinzione tra i prodotti in questione ;

Considerando che un calcolo forfettario delle spese di trasporto è possibile soltanto in base ad elementi di carattere generale, dato che il concetto « fabbrica » indicato nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 13/64/CEE deve essere inteso in senso collettivo ;

Considerando che le spese di trasporto dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) ad e) del regolamento n. 13/64/CEE, dalla fabbrica nello Stato membro esportatore alla frontiera del paese importatore, dipendono, in particolare, dalla superficie dello Stato membro esportatore, dalla distanza della frontiera del paese importatore e, per taluni formaggi, dall'ubicazione della zona di produzione ;

Considerando che, all'atto della determinazione dell'ammontare che rappresenta le spese di trasporto, è opportuno tener conto, fra gli elementi di valutazione, anche della necessità di attuare un equilibrio nelle condizioni di scambio fra due Stati membri ;

Considerando che, per le esportazioni da tutti gli Stati membri, è opportuno valutare a 0,35 unità di conto per 100 chilogrammi l'ammontare delle spese di transito alla frontiera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la determinazione dei prezzi franco frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 13/64/CEE, gli ammontari, calcolati forfettariamente, che rappresentano le spese di trasporto sino alla frontiera del paese importatore e le spese di transito alla frontiera, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

(1) GU n. 34 del 27.2.1964, pag. 549/64.

ALLEGATO

Ammontari che rappresentano le spese di trasporto sino alla frontiera del paese importatore e le spese di transito alla frontiera :

(in unità di conto per 100 chilogrammi)

a) per le esportazioni dal Belgio :

a destinazione :	della Germania	1,35
	della Francia	1,35
	dell'Italia	2,35
	del Lussemburgo	0,85
	dei Paesi Bassi	0,85

b) per le esportazioni dalla Germania :

a destinazione :	del Belgio	1,35
	della Francia	2,35
	dell'Italia	2,35
	del Lussemburgo	1,35
	dei Paesi Bassi	1,35

c) per le esportazioni dalla Francia :

a destinazione :	del Belgio	1,35
	della Germania	2,35
	dell'Italia	
	— formaggi di tipo « Emmenthal »	1,35
	— altri prodotti	2,35
	del Lussemburgo	1,35
	dei Paesi Bassi	1,35

d) per le esportazioni dall'Italia :

a destinazione :	del Belgio	2,35
	della Germania	2,35
	della Francia	2,35
	del Lussemburgo	2,35
	dei Paesi Bassi	2,35

e) per le esportazioni dal Lussemburgo :

a destinazione :	del Belgio	0,85
	della Germania	1,35
	della Francia	1,35
	dell'Italia	2,35
	dei Paesi Bassi	0,85

f) per le esportazioni dai Paesi Bassi :

a destinazione :	del Belgio	0,85
	della Germania	1,35
	della Francia	1,35
	dell'Italia	2,35
	del Lussemburgo	0,85